

sia conveniente deciderla. Osservava l'onorevole ministro delle finanze che la questione non è nel numero 5 dell'articolo 98 della legge elettorale, ma in altro articolo. Io chiamerò la sua attenzione sul numero 1 dello stesso articolo 98, giacchè attualmente l'onorevole Pernigotti appartiene al novero dei funzionari stipendiati ed amovibili dell'ordine giudiziario. Egli è autorizzato dalle leggi vigenti ad esercitare una giurisdizione, che non può esercitarsi nel paese salvo a nome del Re. Egli è dunque membro della magistratura; chi dubita che un deputato, che sia nominato consigliere d'appello, perda la sua qualità? L'onorevole Pernigotti è precisamente nella stessa condizione.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. È sempre la stessa questione.

SINEO. Mi scusi: portando la questione sul numero 1 dell'articolo 98 non v'ha più nessun dubbio, perchè è un punto che fu già più volte deciso dalla Camera. Quando poi si trattasse di una questione nuova, bisognerebbe deciderla ora definitivamente, perchè domani si può riprodurre un altro caso di questo genere, e sarebbe deplorabile che si stesse di nuovo due mesi, come siamo stati, senza sapere se uno sia o non sia deputato! Non è un inconveniente per la Camera il vedersi così mancante dei suoi membri, quando tuttodì sentiamo la difficoltà di trovarci in numero? Vi sono altri membri di questa Camera ai quali potrebbe occorrere la stessa cosa; anzi, dando entità al dubbio sollevato dal signor presidente del Consiglio, potrebbe accadere molto frequentemente che un deputato riceva una qualità per cui non avrebbe potuto essere eletto, e tuttavia se il suo caso non è assolutamente specificato nella legge, egli conservi la qualità di deputato. Dirò tuttavia che questo dubbio non sussiste. Anzi la Camera non può nemmeno ammettere che vi ha il dubbio. Per esercitare un mandato bisogna essere in quella condizione senza la quale il mandato non avrebbe potuto essere conferito.

PRESIDENTE. Ella rientra nella questione pregiudiziale.

SINEO. Non faccio più questione pregiudiziale; tratto la questione sotto il rapporto della convenienza. La Camera ha deciso che si può discutere l'ordine del giorno Cavallini, ed io provo che discutendolo si viene a concludere che non sussiste il dubbio sollevato dal signor ministro; provo essere evidente che l'onorevole Pernigotti non è più deputato, e che conseguentemente esso non può dimettersi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dal deputato Cavallini. Esso è così concepito:

« La Camera, dichiarando di non voler per nulla pregiudicare alla questione se il deputato Pernigotti per la carica di vicario generale abbia cessato di essere deputato in forza della legge elettorale, accetta la dimissione del canonico Luigi Pernigotti da deputato del collegio di Serravalle. »

(Dopo prova e controprova, è adottato.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA CESSAZIONE DELLO STABILIMENTO METALLURGICO DI SAMPIERDARENA.

ASTENGO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per la cessione dello stabilimento metallurgico di Sampierdarena. (Vedi vol. Documenti, pag. 1507.)

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DELL'IMPOSTA SULLE ARTI, PROFESSIONI, INDUSTRIA E COMMERCIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione pel riordinamento dell'imposta sull'industria e commercio, sulle professioni ed arti liberali.

Il relatore della Commissione ha la parola.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera alcune determinazioni prese questa mattina da alcuni commissari (e qui non dirò dalla Commissione, posciacchè non era in numero; tuttavia, secondo gli antecedenti praticati, parlo in nome della Commissione).

Ieri nel riferire sul commercio dei grani e delle farine, rimase qualche dubbio se nel numero delle farine fosse anche compresa la fecola di patate; la Commissione ha opinato che la fecola di patate possa figurare nelle farine, quindi mi pare che la Camera possa ordinare la variazione dell'articolo rimasto sospeso, che riguarda appunto la fecola di patate.

La Commissione ha quindi fissato la sua attenzione sulla tabella B, ed ha tenuto in gran conto le gravi osservazioni messe in campo da vari deputati, ed in ispecie dai deputati Casaretto e Mellana circa i cambisti di monete.

Quando la Commissione proponeva di portare nella medesima categoria i cambisti ed i banchieri, aveva in mira specialmente quei cambisti che esercitano negozi di grande entità; in seguito poi alle osservazioni che furono fatte anche da altri deputati, che nelle provincie vi sono cambisti i quali fanno affari di qualche riguardo, i commissari a nome dei quali riferisco, meno uno dissenziente, hanno deciso di proporre alla Camera che i cambisti fossero distinti in due classi, quelli che trafficano in fondi pubblici, azioni di strade ferrate e di società industriali, e quelli che fanno semplicemente il cambio delle monete; i primi rimarrebbero nel primo numero della tavola B. Ma la Commissione proporrebbe un piccolo cambiamento, che sebbene sembri di semplice redazione, ha tuttavia una portata di sostanza, e questo consiste nel dire cumulativamente, e senza virgola *banchieri e cambisti di monete* coll'aggiunta che ho indicata. Questa variazione fa sì che saranno ripartiti in gradi da una sola Commissione insieme coi banchieri.

La Commissione che deve giudicare della gradazione dei banchieri e dei cambisti, se la Camera adotta la nostra proposta, sarà la Camera di commercio, la quale è più d'ogni altro competente a conoscere l'importanza dei loro negozi. E siccome in generale vi sono banchieri molto più ricchi dei cambisti, il quinto degli esercenti che deve formare il primo grado potrà formarsi di banchieri, e dividere i cambisti nei gradi inferiori. Invece se si ritenesse la prima proposta del Ministero, che la Commissione aveva accettata, ci vorrebbero due gradazioni distinte, una pei banchieri, e l'altra pei cambisti, cosicchè parve più opportuno farne una sola, e per questo vi si propone di riunirli.

Quanto agli altri cambisti i quali si limitano semplicemente a cambiar le monete senza trafficare nei fondi pubblici, siccome negozianti di una importanza molto minore, sarebbero trasportati al numero 4 di questa tabella insieme coi commissionari di mercanzie, cogli spedizionieri e coi sensali di noleggi ed assicurazioni marittime.

Qui la Commissione prese a deliberare sul rinvio che gli era stato fatto di gran parte della tabella B; essa prese essenzialmente ad esame la proposta che avea fatto l'onorevole